



Associazione Volontari Protezione Civile “MONTE ARCI” – URAS

O.D.V.

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 1/2023
IN SEDUTA del 03/02/2023

Oggetto: Approvazione Modifica allo Statuto per adeguamento alle richieste del RUNTS Sardegna.

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30** nella sede sociale sita ad Uras in via Vittorio Emanuele, n. 4 in 2° convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, per deliberare quanto riportato in oggetto. Si allega il verbale della riunione.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Siddi Patrizia)

IL SEGRETARIO
(Spanu Bruno)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 03/02/2023, alle ore 18,30-, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche allo statuto per adeguamento alle richieste del RUNTS Sardegna;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. SIDI PATRIZIA, che chiama a fungere da segretario il sig.

SPANU BRUNO, che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constata che sono presenti n. 11 soci in proprio e n. 3 per delega, per un totale di n. 14 soci per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che il RUNTS Sardegna ha inviato una comunicazione con cui chiede varie modifiche allo statuto vigente al fine di completare l'iter di trasmigrazione dal Registro Generale del Volontariato al RUNTS.

Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche formali che fossero eventualmente richieste ai fini

ISTITUTO DI STUDI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

Il presente studio ha lo scopo di analizzare l'andamento dell'economia italiana nel periodo 1950-1955, con particolare riferimento alla produzione industriale e al commercio estero. L'analisi si basa sui dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica e dalla Banca d'Italia.

Il periodo considerato è caratterizzato da una forte crescita economica, con un aumento del prodotto interno lordo del 40% circa. La produzione industriale ha registrato un incremento del 50%, mentre il commercio estero ha mostrato un saldo positivo.

Le cause di questa crescita possono essere attribuite a diversi fattori: l'aumento degli investimenti, l'incremento della produttività, e l'espansione del mercato interno. Inoltre, l'adozione di nuove tecnologie e l'importazione di macchinari hanno contribuito a migliorare la competitività delle imprese italiane.

Nonostante i successi, l'economia italiana ha ancora alcune criticità da risolvere, come la disoccupazione e la bilancia dei pagamenti. È necessario, pertanto, implementare politiche di sviluppo che favoriscano la crescita sostenibile e l'occupazione.

In conclusione, l'analisi del periodo 1950-1955 dimostra che l'Italia ha compiuto notevoli progressi economici. Tuttavia, per continuare a crescere, è necessario affrontare le sfide che si presentano e adottare misure efficaci per promuovere lo sviluppo.



dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 20,00=, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Petrusca Sella

Il Segretario

Bruno Spauri

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Oristano

3 MAR, 2023 N. 182 Serie 3

Eseute



IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che i destinatari.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che i destinatari.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che i destinatari.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE ARCI ODV

STATUTO

1- COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione **"ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE ARCI ODV"**.

1.2-L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "ODV" è condizionato all'iscrizione e alla permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di URAS (OR); la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.4-L'associazione ha durata illimitata

ART.2- SCOPI E ATTIVITA'

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) gestione di attività di protezione civile in osservanza al D.Lgs. 1/2018 e alle altre norme vigenti;
- b) tutela della natura, del territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna ed alla prevenzione, vigilanza ed estinzione degli incendi;
- c) controllo e vigilanza delle zone costiere e delle spiagge non presidiate e attività di soccorso nelle situazioni di emergenza in mare;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico;
- e) gestione di attività di soccorso sanitario e di trasporto sanitario, compreso quello di emergenza-urgenza;
- f) promozione della partecipazione attiva alla vita della comunità, anche tramite la promozione della cultura e della pratica del volontariato civile e solidale negli ambiti di operatività dell'associazione.

STATUTO



1- COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1- L'Associazione, ai sensi del D. Lgs. 117/1991, ha sede nel Comune di Montebelluna, in provincia di Treviso, e ha per oggetto la protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe.

1.2- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montebelluna, in provincia di Treviso, e ha per oggetto la protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe.

1.3- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montebelluna, in provincia di Treviso, e ha per oggetto la protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe.

1.4- L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2- SCOPI E ATTIVITA'

2.1- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.2- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.3- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.4- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.5- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.6- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.7- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.8- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.9- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.10- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di protezione civile nel territorio del Comune di Montebelluna e delle frazioni limitrofe, in collaborazione con le autorità competenti e con le altre associazioni del territorio.

2.2-Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di prevenzione, istruzione, formazione, assistenza e intervento previste dal sistema della Protezione Civile, sia nazionale che regionale;
- b) attività di prevenzione, istruzione, formazione e intervento in ambito sanitario, di primo soccorso, di assistenza sanitaria pre e post ricovero, di trasporto sanitario;
- c) attività di informazione, formazione, qualificazione e aggiornamento rivolte ai volontari, ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori del sistema della protezione civile e al personale sanitario in materia di soccorso, infortunistica, protezione civile, tutela ambientale, tutela del patrimonio archeologico e simili, con particolare riferimento alle attività necessarie per l'ottenimento e il mantenimento dei particolari titoli, brevetti o qualifiche, comunque denominate, previste dalle norme nazionali e regionali per i settori di operatività dell'associazione (Guardia Zoofila Ecologica Ambientale, Salvamento e simili);
- d) attivare e mantenere rapporti con gli enti pubblici preposti per promuovere, gestire e migliorare le attività di interesse dell'associazione, anche tramite la stipula di convenzioni e accordi di ogni tipo;
- e) utilizzare personale del Servizio Civile;
- a) f) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- g) pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- h) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività ricreative, culturali e di spettacolo idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale per diffondere la conoscenza dell'associazione e delle sue attività e per promuovere la cultura e la pratica del volontariato;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/2/2001 e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004 n. 41, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- y) protezione civile ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225 e successive modificazioni.

2.4-L'associazione può esercitare le attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19/5/2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5-L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 CTS.

ART. 3-AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS.

3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale, la di-

chiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

3.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

3.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.7-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8-L'assemblea ordinaria, con proprio regolamento, può prevedere e disciplinare varie categorie di soci, in funzione del loro apporto alle attività dell'associazione e in aderenza alle norme in materia di protezione civile o sanitario o degli altri settori di intervento dell'associazione: in ogni caso tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.

3.9-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

3.11-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato nell'apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 4-DIRITTI DEGLI ASSOCIATI



...di conoscere e accertare l'effettiva esistenza di quanto
gli eventuali regolamenti e di esercitare tutti i poteri di
gli organi associativi.

3.4-Il Consiglio direttivo dell'ente e le domande relative
di non in funzione perseguita e la attività di interesse generale svolta
senza alcuna discriminazione per sesso, nazionalità, lingua, religione
religiosa o politica, condizioni personali e sociali.

3.5-La delibera di ammissione deve essere motivata e motivata
annotata nel libro degli associati.

3.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e
motivata e motivata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione
con visto di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata
motivata, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda
di rigetto, con l'obbligo di motivare il rigetto, con gli atti
motivati in forma individuale, che sulla domanda si pronuncia l'associazione in sede
di rigetto della sua prima convocazione.

3.7-Lo statuto di associazione ha carattere permanente e può venire modificato
nei casi previsti dal presente statuto non senza l'approvazione della
di cui costituisce non solo principio, ma anche elemento di ammissione
e ammissione, in modo da essere di difficile o impossibile
1.8-1- L'associazione ordinaria, con proprio regolamento, può prevedere e
sottoporre varie categorie di soci, in funzione del loro apporto alle at-
tività dell'associazione e in base alla loro partecipazione al progetto
ne civile e sanitario o degli altri settori di intervento dell'associa-
zione; in ogni caso tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi
obblighi.

3.9-1- L'associazione potrà nominare soci onorari: a) che contribuiscono o ha
contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività
e sociali di cui l'associazione si è occupata o si occuperà di interesse
sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accordata dal consiglio
della associazione e conferisce tutti i diritti e doveri previsti
dallo statuto per i soci, salvo l'esclusione dell'obbligo di pagare la
quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.10-1- La partecipazione sociale non è trasferibile a terzi in alcun caso,
salvo e gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

3.11-1- L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato
in un apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte
dei soci.

4.1- I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1- I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi, astenendosi dal compiere atti che possano danneggiare l'interesse e la reputazione dell'associazione;
- c) versare la quota iniziale e annuale, se deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;
- e) mantenere la massima riservatezza sui fatti e notizie di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività sociale, con particolare riguardo agli eventuali dati sensibili delle persone.

5.2-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 6-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2-La morte del socio persona fisica estingue il rapporto sociale.

6.3-Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

6.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che:



a) si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo;

b) senza giustificato motivo scritto non partecipano a tre assemblee consecutive, anche in esercizi sociali diversi;

c) non partecipino alle attività sociali per le quali abbiano fornito la propria disponibilità operativa, salvo giustificato motivo.

6.5-La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica.

6.6-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, anche in merito alle corrette modalità di svolgimento dell'attività di volontariato;

b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamento che gettino discredito sull'associazione;

c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.7-Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio.

6.8-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

7.1-Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge;

e) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea dei soci.

7.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono



essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS e non siano soci dell'associazione.

ART. 8-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti attuativi dello statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

8.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

8.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

8.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.



ARTICOLO 9-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

9.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un sesto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di due deleghe ed esse sono tenute agli atti dell'associazione.

9.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.6-1° avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Se per l'assemblea ordinaria che precede la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve invece essere prima della prima convocazione.

8.7-1° assemblea può validamente deliberare, anche in assenza dell'80% dei convocati, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, salvo presentarsi tutte le categorie sociali e nessuno di queste in cui non validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 9-1° ASSEMBLEA: 2) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

9.1-1° assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci: in ogni caso in deliberare sono soltanto le a maggioranza semplice dei presenti.

9.2-1° assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.3-Per delibere lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre la voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altri soci, che non sia un membro del Consiglio direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di due deleghe ed esse sono rinnovate all'atto dell'assemblea.

9.5-Le votazioni si fanno, di regola e salvo contrario deliberazione dell'assemblea stessa, per sistema di nome, salvo l'elezione delle categorie sociali che avviene per scheda segreta.

9.6-1° assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso, di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, tenuto conto del Presidente e del segretario e trascritto nell'apposito libro in cui, per ogni punto, viene in conformità alle norme stabilite dall'art. 1 dello Statuto, trascritti o riassunti.

9.8-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

-che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

ART. 10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti tra i propri soci maggiorenni, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

10.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno



assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

10.6-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.



ART. 11-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

11.3-Il Consiglio Direttivo può:

a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

11.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;

d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) sui regolamenti inerenti i settori di intervento, i criteri di scelta dei responsabili di settore, le modalità di gestione delle attività di



...in caso di mancanza di uffici la sede del com-
...della sede del com-
...del com-
...del com-

10.2.11 Consiglio direttivo e convocazione del presidente
...a questo ne sia richiesto da almeno tre soci
...la convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta
...in caso di ne-
...con un numero di almeno 5 (cinque) soci in caso di ne-
...con un numero di almeno 5 (cinque) soci in caso di ne-

10.2.12 Consiglio direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

ART. 11-IL COMITATO DIRETTIVO: IL COMITATO E FUNZIONAMENTO

11.1-Il Comitato direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e
...del com-
...del com-
...del com-

11.2-Al comitato di gestione del comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.3-Il Comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.4-In particolare spetta al Comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.5-Il comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.6-Il comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.7-Il comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.8-Il comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

11.9-Il comitato direttivo
...del com-
...del com-
...del com-

volontariato ed ogni altra questione attinente alla gestione operativa dell'associazione, incluso l'eventuale apporto di personale retribuito e del relativo inquadramento;

h) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.5- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

12.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

13.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

13.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

13.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 14-COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1-L'assemblea ordinaria dei soci può istituire il Collegio dei Probiviri.

14.2-Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; nella sua prima riunione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

14.3-In caso di cessazione di un membro subentra il supplente più votato.

14.4-Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

ART. 15-COMPETENZE



15.1-Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, ai regolamenti e alle deliberazioni, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri.

15.2-Il Collegio dei Probiviri agisce quale amichevole compositore e mandatario a transigere, decide secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la sua decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

15.3-Il Collegio dei Probiviri avrà sede presso il domicilio del suo Presidente e comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione dell'ultima parte, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

15.4-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola arbitrale per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione del Collegio dei Probiviri.

ART. 16- PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

16.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



- proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS, dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS e dalle attività previste dall'art. 84 CTS;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

16.4-Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 CTS per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 CTS.

ART. 17-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

17.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

17.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

17.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi giorni dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 CTS.

17.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 CTS l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi



provvedimenti derivanti dalle attività di raccolta fondi;
rimborzi derivanti da contributi da enti pubblici o privati;
contributi dello Stato, di enti pubblici o privati;
e di qualsiasi attività e progetto;
entrate derivanti dalla vendita di servizi diversi da quelli
all'art. 6 CTS, dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 6 CTS e
dalle attività previste dall'art. 6 CTS;
ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile o
dalle altre norme vigenti;
1.4.4. Le attività di natura generale gestite dall'associazione per il
mantenimento o il miglioramento delle attività svolte e per
gestire, anche con tale attività, ogni altra attività secondaria e
derivante dal fatto di cui all'articolo 6 CTS per le attività diverse
da quelle previste in precedenza con le amministrazioni pubbliche e
riservare le disposizioni dell'art. 6 CTS.

ART. 15. ESERCIZIO SOCIALE, FINANZIARIO E BILANCIO SOCIALE

15.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
15.2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto
di gestione e relazione di bilancio che illustra la parte di bilancio
l'adempimento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie e di carattere secondario e strumentale delle attività
e diverse da cui all'art. 6 CTS.
15.3. Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite pre-
visto dall'art. 11, comma 1, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il
bilancio nella forma del rendiconto per cassa, in tal caso l'associazione
documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da
quella all'art. 6 CTS con una relazione in tema al rendiconto stesso.
15.4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle
eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
15.5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea
ordinaria del socio entro quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio.
Il socio vota deliberando in copia presso la sede durante i dieci giorni
che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prendere visione.
15.6. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale
in del terzo settore entro i termini e con le modalità previste dall'art.
46 CTS.
15.7. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 15 CTS
l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi

previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

18.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se istituito.

18.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo ed il libro sub f) che è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri.

18.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 19 - VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

19.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

19.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

19.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

19.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

19.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

18.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) libro delle entrate e delle deliberazioni delle assemblee;

c) libro delle entrate e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;

e) libro delle entrate e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

f) libro delle entrate e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci;

g) registro.

18.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo, eccetto il libro

sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di controllo ed il libro sub f)

che è tenuto a cura del Collegio dei Sindaci.

18.3 - Sono tenuto a cura del Consiglio direttivo i libri sociali e sociali e di

statistica sociale e loro spese sociali (art. 10 del D.Lgs. 460/1997).

L'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con

proprio regolamento.

ART. 19 - VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

19.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati.

19.2 - L'attività dei volontari è retribuita a titolo gratuito per cui non può

essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario

possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e do-

cumentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condi-

zioni stabilite con apposita delibera del Consiglio direttivo avente ca-

attere generale, con esclusione dei rimborsi spese di tipo familiare.

19.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap-

porto di lavoro subordinato o comunque a con ogni altro rapporto di lav-

oro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tra-

mite il quale svolge la propria attività volontaria.

19.4 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortu-

ni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontaria-

to, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

19.5 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro



attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

19.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 33 CTS.

19.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 CTS.

ART. 20-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1-In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

20.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

20.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

20.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 21-DISPOSIZIONI FINALI

21.1-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.

21.2-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano

3 MAR 2023 N. 182 Serie 3

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale



